



FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Comitato regionale pugliese



Prot. n° 069/14

Bari, 03 dicembre 2014

**A Tutte le Società di Puglia – Basilicata – Calabria
Partecipanti ai Campionati Regionali del
Comitato Organizzatore – Puglia
LORO SEDI**

Oggetto: **Comunicato del Giudice Sportivo Territoriale - Puglia**

Il Giudice Sportivo Territoriale segnala alle Società affiliate e ai tesserati, che è entrato in vigore il Nuovo Regolamento di Giustizia, con deliberazione del Presidente del CONI, n. 121/60 del 3/09/2014.

Il suddetto regolamento ha parzialmente modificato la disciplina relativa agli organi di giustizia, nonché la competenza dei Giudici Sportivi. Pertanto si invitano i soggetti di cui sopra a fare una attenta valutazione dello stesso circa le modifiche introdotte e relative ai nuovi termini per avviare il procedimento dinanzi al Giudice Territoriale stesso.

In particolare, ai sensi degli artt. 52-56-57, il Giudice Sportivo Territoriale valuta eventuali istanze entro TRE giorni dal compimento dell'evento al fine di omologare la gara. Le decisioni del Giudice Territoriale sono impugnabili con reclamo alla Corte Sportiva d'Appello entro SETTE giorni dalla pubblicazione dell'omologazione.

Ad ogni modo, prestando il nuovo Regolamento di Giustizia dei refusi e delle evidenti incongruenze, il Consiglio Federale si è impegnato nel breve tempo a porre chiarezza e a dare la giusta ed univoca definizione a tali norme attraverso la pubblicazione di una circolare interpretativa.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Annamaria Carulli)**